



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Stefano ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2017 ^(*)

Disposizioni in materia di produzione e consegna del calcestruzzo finito

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Gli studi recentemente condotti sul calcestruzzo utilizzato nelle opere pubbliche e private hanno evidenziato preoccupanti differenze qualitative tra il prodotto finito fresco confezionato mediante l'utilizzo di impianti premiscelatori e il trasporto al punto di utilizzo mediante carico diretto in autobetoniera (tecnologia «wet») e quello realizzato direttamente con miscelazione all'interno delle autobetoniere (metodo «dry»).

L'utilizzo di un impianto fisso di mescolatura del calcestruzzo garantisce, infatti, il raggiungimento di un livello di omogeneizzazione e ripetibilità molto elevato e notevolmente superiore, a parità di componenti impiegati, a quello ottenuto con altri sistemi di mescolazione.

Le norme tecniche delle costruzioni e le linee guida sul calcestruzzo non impongono per il calcestruzzo prodotto in Italia, a differenza di quello che viene prodotto all'estero, l'obbligo dell'uso del miscelatore fisso in impianto, ma prevedono ancora la possibilità di miscelare il calcestruzzo in autobetoniera, esigendo unicamente un sistema di controllo della produzione dello stesso.

L'interpretazione delle norme Uni-EN 2006 si pone pertanto in antitesi con quelle vigenti in moltissimi altri Paesi europei, quali ad esempio Francia e Germania, così come del resto del mondo, dove il calcestruzzo è realizzato, di fatto, solo tramite impianti di miscelazione fissi, lasciando all'autobetoniera la sola funzione di mezzo di trasporto.

Il presente disegno di legge, al fine di garantire l'omogeneità e la ripetibilità del calcestruzzo utilizzato nelle infrastrutture e nelle strutture pubbliche e private, nonché di agevolare i controlli preventivi di produzione e di accettazione dello stesso durante l'esecuzione dell'opera e di rispetto delle

prescrizioni di resistenza caratteristica definite in sede di progetto, stabilisce che la mescolazione del calcestruzzo finito allo stato fresco deve essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di impianti di mescolazione fissi in stabilimenti esterni al cantiere oppure mediante l'utilizzo in cantiere, da parte del costruttore, di materiali dotati di marcatura CE e per produzioni superiori a 1500 metri cubi mediante l'utilizzo in cantiere di un impianto di mescolazione fisso.

Per raggiungere tali finalità, il calcestruzzo finito allo stato fresco prodotto in impianti esterni al cantiere deve essere controllato presso l'impianto medesimo dal produttore prima di essere caricato in qualsiasi mezzo di trasporto, anche con soluzioni tecniche integrate nel sistema di mescolazione. In caso di non rispondenza ai requisiti previsti, il calcestruzzo non deve essere trasportato al punto di utilizzo.

Inoltre, viene previsto che le autobetoniere e gli altri mezzi di trasporto possono consegnare in cantiere esclusivamente il calcestruzzo finito fresco prodotto negli impianti di miscelazione fissi esterni al cantiere e che è vietata in ogni caso la consegna al punto di utilizzo del calcestruzzo ottenuto mediante la miscelazione delle materie effettuate direttamente nelle autobetoniere durante il trasporto.

In caso di violazione a tali prescrizioni, ai soggetti responsabili si applica una sanzione pecuniaria che va da 10.000 euro a 100.000 euro.

Infine, viene previsto che gli impianti di mescolazione fissi per la produzione del calcestruzzo finito fresco devono essere dotati di un sistema di mescolazione e di un sistema di controllo del processo adeguati a garantire l'assoluta omogeneità e ripetibilità del calcestruzzo finito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'omogeneità e la ripetibilità del calcestruzzo utilizzato nelle infrastrutture e nelle strutture pubbliche e private, nonché di agevolare i controlli preventivi di produzione e di accettazione dello stesso durante l'esecuzione dell'opera e di rispetto delle prescrizioni di resistenza caratteristica definite in sede di progetto, la mescolazione del calcestruzzo finito allo stato fresco deve essere effettuata mediante: *a)* l'utilizzo in cantiere, da parte del costruttore, di materiali dotati di marcatura CE e per produzioni superiori a 1500 metri cubi mediante l'utilizzo di un impianto di mescolazione fisso; *b)* l'utilizzo di impianti di mescolazione fissi in stabilimenti esterni al cantiere. L'omogeneità e la ripetibilità del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione delle opere sono misurate e controllate dai soggetti responsabili applicando le normative tecniche vigenti e nel rispetto della normativa UNI-EN e degli *standard* internazionali definiti nell'ASTM C-94.

2. Gli impianti di mescolazione fissi per la produzione del calcestruzzo finito fresco, di cui al comma 1, devono essere dotati di un sistema di mescolazione e di un sistema di controllo del processo adeguati a garantire l'assoluta omogeneità e ripetibilità del calcestruzzo finito. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel rispetto della normativa tecnica UNI-EN e degli *standard* internazionali, le caratteristiche degli impianti di mescolazione fissi e le modalità di controllo del processo necessarie a garantire le carat-

teristiche di omogeneità e ripetibilità del calcestruzzo finito.

3. Ai fini di cui al comma 1, il calcestruzzo finito allo stato fresco prodotto in impianti esterni al cantiere deve essere controllato presso l'impianto medesimo dal produttore prima di essere caricato in qualsiasi mezzo di trasporto, anche con soluzioni tecniche integrate nel sistema di mescolazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti al getto dalla normativa tecnica vigente. In caso di non rispondenza ai requisiti previsti, il calcestruzzo non deve essere trasportato al punto di utilizzo.

4. Le autobetoniere e gli altri mezzi di trasporto possono consegnare nel punto di utilizzo in cantiere esclusivamente il calcestruzzo finito fresco prodotto negli impianti di cui al comma 3. È vietata in ogni caso la consegna al punto di utilizzo del calcestruzzo ottenuto mediante la miscelazione delle materie effettuata direttamente nelle autobetoniere durante il trasporto.

5. In caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, si applica ai soggetti responsabili la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro a 100.000.